



COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

DETERMINAZIONE N. 166 del 18-04-2024

Ufficio: SEGRETARIO

**Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART TIME AI
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 30.12.2004 N.
311 DELLA DR.SSA VALERIA VANTIN DAL 18/04/2024 AL
31/05/2024 PER ATTIVITA' CONNESSE ALL'AREA
AMMINISTRATIVA - ASSISTENZA SOCIALE**

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che dalla data del 19/02/2024 risulta vacante il posto nel profilo professionale di Assistente Sociale presso l'Area Amministrativa – Settore Sociale, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione a seguito di recesso dal rapporto di lavoro;

DATO ATTO che il servizio di Assistenza Sociale rientra tra le funzioni fondamentali dei Comuni come previsto dall'articolo 14, comma 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 nella parte in cui dettaglia "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma della Costituzione";

ACCERTATA, conseguentemente, la necessità di una copertura, sia pure parziale, del posto, nelle more dell'assunzione del profilo professionale di Assistente Sociale a tempo indeterminato;

VISTO l'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nel testo vigente prevede che "i comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

VISTA la comunicazione con la quale è stata richiesta al Comune di Thiene l'autorizzazione affinché la dipendente dr.ssa Valeria Vantin, Assistente Sociale (ex cat. D) possa svolgere, al di fuori dell'ordinario orario di servizio presso il Comune di Thiene, un impiego lavorativo di 4 ore settimanali, da svolgersi presso il Comune di Sarcedo, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della

Legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTA la risposta del Comune di Thiene (ns. prot. n. 5400 del 16/04/2024), con la quale è stata autorizzata la dipendente dr.ssa Valeria Vantin a prestare servizio dal 18/04/2024 al 31/05/2024 per 4 ore settimanali, al di fuori dell'orario di servizio prestato presso quell'ente;

RITENUTO, quindi, di formalizzare l'assunzione della dr.ssa Valeria Vantin, che si è dichiarata disponibile;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 e circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, nella parte in cui hanno chiarito che il rapporto di lavoro ulteriore deve svolgersi entro la durata massima consentita dalla normativa in vigore (attualmente 48 ore fissate dall'art. 4, comma 2, del Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66);

DATO ATTO del rispetto dei vincoli legislativi previsti per poter procedere alle assunzioni a tempodeterminato:

Adozione del Piano triennale del fabbisogno del personale ed eventuale rideterminazione della dotazione organica

- l'art. 6, commi 2, 3 e 6, del D.Lgs. 165/2001 prevede che non possono assumere personale gli enti che non hanno proceduto all'adozione del Piano triennale del fabbisogno del personale e all'eventuale rideterminazione della dotazione organica;
- preso atto che tale piano è ora contenuto all'interno del P.I.A.O. e che il P.I.A.O. 2024-2026 è stato approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 15 marzo 2024 con deliberazione n. 24 e che al suo interno è stata prevista la possibilità di assunzioni a tempo determinato per sostituire personale temporaneamente assente;
- vincolo, dunque, rispettato;

Ricognizione delle eventuali eccedenze di personale

- l'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 prevede che gli enti che non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- la ricognizione è stata effettuata con la sopracitata deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 15 marzo 2024;
- vincolo, dunque, rispettato;

Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità

- l'art. 48, comma 1, del D. Lgs. 198/2006, attraverso un rinvio all'art. 6, comma 6 del D. Lgs. 165/2001, prevede che non possono assumere nuovo personale gli enti che non hanno proceduto all'approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità;
- il Piano delle azioni positive è confluito nel PIAO e, quindi, è stato approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 15 marzo 2024 con deliberazione n. 24 vincolo, dunque, rispettato;

Piano triennale della performance

- l'art. 10, comma 5, del D. Lgs. 150/2009 e successive modificazioni che i Comuni che non hanno provveduto all'approvazione del Piano della Performance non possono procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati;
- preso atto che tale piano è ora contenuto all'interno del P.I.A.O. e che il P.I.A.O. 2024-2026

è stato approvato nella seduta di Giunta Comunale del 15 marzo 2024 con deliberazione di Giunta comunale n. 24;

- vincolo, dunque, rispettato;

Verifica dell'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco

- l'art 34, comma 6 del d. Lgs. 165/2001 subordina alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco sia nuove assunzioni a tempo indeterminato che a tempo determinato per un periodo superiore a dodici mesi ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonché al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- nel caso in esame si tratta di un'assunzione a tempo determinato inferiore ai dodici mesi;
- vincolo non operante;

Utilizzo dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 2 del d.l. 95/2012, che a domandahanno chiesto la ricollocazione

- l'art 2, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che le amministrazioni pubbliche che non accolgono le domande di ricollocazione del personale iscritto negli elenchi di disponibilità non possono procedere ad assunzioni di personale;
- non è mai pervenuta alcuna domanda di ricollocazione;
- vincolo non operante;

Richiesta di trasformazione a tempo pieno del personale assunto a tempo parziale

- l'articolo 3, comma 101 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 al secondo periodo dispone che “In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta”;
- vincolo non operante trattandosi di assunzione a tempo parziale; comunque nessun dipendente ha chiesto la trasformazione;
- vincolo non operante;

Rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine per l'invio alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche ex art. 13, legge n.196/2009, dei relativi dati, nei trenta giorni dalla loro approvazione;

- l'articolo 9, comma 1 quinquies del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, prevede che non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, fino a quando non abbiano adempiuto, gli enti locali che non hanno approvato nei termini i bilanci di previsione, i rendiconti e il bilancio consolidato e che non abbiano nel termine di trenta giorni dalla loro approvazione inviato i relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della l. 31 dicembre 2009, n. 196;
- il bilancio di previsione 2024-2026 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28.12.2023; il rendiconto relativo all'esercizio 2022 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.04.2023, il bilancio consolidato dell'esercizio 2022 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29.09.2023 e sono stati inviati i dati alla BDAP;
- preso atto che nelle previsioni per la spesa di personale è stata prevista la spesa per l'assunzione dicui al presente atto;
- vincolo, dunque, rispettato;

Mancato rispetto dell'adempimento previsto dall'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2

- tale disposizione di legge prevede che non possa procedere ad assunzioni di personale fino a quando perdura l'inadempimento relativo alla mancata certificazione - entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali - se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente;
- nessun creditore ha presentato istanza per il rilascio della certificazione;
- vincolo, dunque, rispettato;

Ente non strutturalmente deficitario

L'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, come risulta anche dall'ultimo rendiconto approvato, e pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Riduzione della spesa 2024 rispetto al triennio 2011/2013

- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della legge 296/2006 prevede la necessità che la spesa del personale del corrente anno sia contenuta entro il limite del valore medio del triennio 2011-2013; a tal fine costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- la spesa ex comma 557 per l'anno 2024 in base ai dati del bilancio di previsione 2024-2026 è pari ad € 824.147,35 inferiore al limite di € 893.595,00 della media del triennio 2011-2013;
- vincolo, dunque, rispettato;

Rispetto del limite previsto dall'art. 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, relativo alla spesa per il lavoro flessibile

- l'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 prevede che i Comuni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità dell'anno 2009 (limite elevato al 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 se il Comune, come è il caso del Comune di Sarcedo, è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296);
- il limite di spesa annuale del Comune di Sarcedo è pari ad euro 15.069,59;
- comunque la spesa derivante dall'assunzione oggetto del presente atto assieme alle altre spese per lavoro flessibile (progetto per patto sul lavoro in itinere per la parte finanziata dal Comune) si mantiene abbondantemente sotto il limite;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 77 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi

DETERMINA

1. Di assumere, con le motivazioni espresse in premessa, a tempo parziale per 4 ore settimanali e a tempo determinato, con decorrenza dal 18 aprile 2024 al 31 maggio 2024, salvo proroghe,

la dr.ssa Valeria Vantin con profilo professionale di Assistente Sociale, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria D) presso l'Area Amministrativa, Settore Sociale;

2. Di approvare l'allegato schema di contratto di lavoro subordinato tra il Comune di Sarcedo e la dr.ssa Valeria Vantin;
3. Di dare atto che la spesa per la nuova unità di personale, trova copertura nei capitoli del bilancio di previsione 2024/2026 all'uopo predisposti.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis, comma 1, d.lgs. n. 267/2000).

Si da atto che, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/90, non sussistono condizioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse all'adozione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

II SEGRETARIO COMUNALE

Alfidi Luigi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.; e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria**

DETERMINAZIONE N. 166 del 18-04-2024

Ufficio: SEGRETARIO

**Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART TIME AI SENSI
DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 30.12.2004 N. 311
DELLA DR.SSA VALERIA VANTIN DAL 18/04/2024 AL 31/05/2024
PER ATTIVITA' CONNESSE ALL'AREA AMMINISTRATIVA -
ASSISTENZA SOCIALE**

CIG

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 18-04-2024.

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile
F.to DE MICHELE FRIDA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)